

Ministero	della Salute - Dir. Gen. Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici
Capitolo amministrato	7090 (ex 7580)
Leggi di riferimento	D.L. 450 / 1998
Modifiche intervenute nel 2002	
Autorizzazioni complessive	importo complessivo: 206,60 milioni di Euro

**Situazione a tutto il 31.12.2002**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	206,60	milioni di Euro
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	177,14	
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	8,80	
d) economie a tutto il 31.12.2002	-	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	168,34	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	29,46	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	-	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	15,49
b) impegni assunti nel 2002	-
c) pagamenti effettuati nel 2002	3,21
d) economie nel 2002	-
e) residui propri nel 2002	-
f) residui di stanziamento nel 2002	15.493.707,00
g) perenzioni nel 2002	-

**esercizio 2003**

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

LEGGE N.57/2001 ART. 22, COMMA 3, 4, 5 e 6

**Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati**

L'articolo 22 della legge 57/2001 (comma 3,4,5 e 6), per lo sviluppo e potenziamento della ricerca nel campo delle comunicazioni, autorizza il limite di impegno quindicennale di 3,10 ml. di Euro annue (6 md. di lire) a decorrere dall'anno 2001, per un totale di 46,48 ml. di Euro (90 md. di lire).

I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, o attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.

Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative a tali operazioni finanziarie.

Lo stanziamento è assegnato al capitolo 7220, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 31 luglio 2001.

Lo scopo della legge è stato perseguito tramite la stipula di tre convenzioni aventi ad oggetto lo sviluppo e potenziamento della ricerca nel campo delle comunicazioni, con enti specializzati nel settore:

- impegno quindicennale (44,15 ml. di euro) è stato assunto nel 2001 per il pagamento di n.2 rate annue (2,94 ml.) per quindici anni (scadenza nel 2015),
- impegno quindicennale di 2,33 ml. assunto nel 2002, per il pagamento di una rata annua (0,15 ml.) di mutuo per quindici anni (scadenza 2016).

Nell'anno 2002 è stata sostenuta la seguente spesa:

- 2,94 ml. di euro per il pagamento delle due rate di mutuo relative al 2001 slittate a gennaio 2002;
- 3,10 ml. di euro per il pagamento delle complessive tre rate di mutuo scadenti al 31/12/2002.

Ministero delle Comunicazioni

Capitolo amministrato 7220

Legge di riferimento n. 57/2001

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive 46,48 ml. di euro

(dati in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31/12/2002

a)	autorizzazioni a tutto il 31/12/2002:	6,20
b)	impegni assunti a tutto il 31/12/2002:	6,04
c)	pagamenti effettuati a tutto il 31/12/2002:	6,04
d)	economie a tutto il 31/12/2002	
e)	residui propri a tutto il 31/12/2002	
f)	residui di stanziamento a tutto il 31/12/2002	0,16
g)	perenzioni a tutto il 31/12/2002	

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2002

a)	autorizzazioni nel 2002:	3,10
b)	impegni assunti nel 2002:	6,04
c)	pagamenti effettuati nel 2002:	6,04
d)	economie nel 2002	
e)	residui propri nel 2002	
f)	residui di stanziamento nel 2002	0,16
g)	perenzioni nel 2002	

esercizio 2003

a)	impegni assunti nei primi sei mesi	
b)	pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c)	impegni previsti nei successivi sei mesi	
d)	pagamenti effettuati per i successivi sei mesi:	3,10

LEGGE N. 57/2001 ART. 22, COMMA 1— LEGGE n. 289/2002 ART. 89

**Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet**

L'art. 22, comma 1 della legge 57/201 riconosce per l'acquisto di ricevitori-decodificatori un contributo statale fino a lire 150.000, per una sola volta, fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000 (18,85 ml. di euro), lire 31 miliardi per l'anno 2001 (16,01 ml. di euro), lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 (58,41 ml. di euro) e lire 25 miliardi (12,91 ml. di euro) per l'anno 2003.

A partire dal 2002 è stato ridotto del 20% l'ammontare dei residui di stanziamento e con la finanziaria 2002 è stata ridotta di € 20,00 ml. l'autorizzazione legislativa di spesa precedentemente disposta per l'anno 2002 (ex art. 78, comma 4 L. n. 448/2001).

La mancata erogazione dei contributi negli esercizi pregressi è dovuta alla mancanza del regolamento ministeriale che doveva definire le modalità di erogazione. A seguito dell'emanazione dell'art. 89 della legge finanziaria 2003 è stato emanato - come previsto dal comma 5 del citato art. 89 - in data 14 marzo 2003 il decreto del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

Per l'anno 2003 l'art. 89 della legge 289/2002, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, riconosce un contributo statale pari a:

- 150 euro alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, e
- 75 euro alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet.

La concessione dei contributi previsti è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

I criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono stati definiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il finanziamento di 31 milioni di euro per la concessione dei contributi di cui all'art. 89 della Finanziaria 2003 per € 18,09 è stato prelevato dai residui di stanziamento dell'anno 2000- 2002 (pari ad un totale di € 46,26\*) mentre per i restanti € 12,91 è stata utilizzata la competenza del 2003. Di tale somme risultano non ancora impegnati ed utilizzati € 4,00

-----

\* nel 2003 l'ammontare dei residui di stanziamento 2000-2002 pari a € 66,29 è stato ridotto di circa il 30% .

Ministero delle comunicazioni

Legge n. 57/2001 art. 22, comma 1— Legge n. 289/2002 art. 89

Capitolo n. 7590

Legge di riferimento: L. n. 57/01 art. 22

Modifiche intervenute nel 2002: art. 89 della legge n. 289/2002 ha sostituito l'art. 22 della legge n. 57/2001, art. 28 LF 2002 n. 448/01

Autorizzazione complessive: 86,18 ml. di euro

(dati in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31-12-2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	66,29 (*)
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	
d) economie a tutto il 31.12.2002	20,03 (**)
e) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002:	46,26
f) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2002

a) autorizzazioni nel 2002:	38,41 (*)
b) impegni assunti nel 2002	
c) pagamenti effettuati nel 2002	
d) economie nel 2002	
e) residui di stanziamento nel 2002:	27,88 (**)
f) perenzioni nel 2002	

Esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	27,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	

(\*) comprensiva della riduzione di 20,00 ml.

(\*\*) comprensiva della riduzione dei residui di stanziamento

LEGGE N. 57/2001 ART. 23

**Contributi a favore delle emittenti televisive locali**

L'art. 23 della legge 57/2001 mira a favorire l'adeguamento delle emittenti televisive locali al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e l'ammodernamento degli impianti

Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore all'80 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

I criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono definiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'onere derivante dall'attuazione della legge è previsto nel limite di € 85,37 milioni di Euro per l'anno 2000, € 43,80 per l'anno 2001 e € 52,52 per l'anno 2002, per un ammontare complessivo dei finanziamenti di € 181,69

A partire dal 2002 è stato ridotto del 20% l'ammontare dei residui di stanziamento.

Nell'anno 2002 è stata impegnato lo stanziamento residuo del 2000-2001, pari a € 103,70, ed una quota parte dello stanziamento 2002 per un importo pari a € 37,75. La restante parte dello stanziamento 2002, pari a € 14,79, è stata impegnata agli inizi del 2003. Dell'impegno di € 103,33 relativo agli anni 2000-2001 sono stati utilizzati per i pagamenti nel corso dell'anno 2002 € 5,02. I restanti € 151,20 (€ 98,68 del 2000-2001 + € 37,75 + € 14,79 del 2002) saranno utilizzati a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute, istruttoria che si è rivelata più complessa del previsto.

\* Le cifre sono espresse in milioni di euro

Ministero delle comunicazioni

Capitolo n. 7580

Legge n. 57/2001 art. 23

Autorizzazioni complessive: 181,69 ml. di euro

(dati in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazione a tutto il 31.12.2002:	156,22 (*)
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	141,45
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	5,02
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	14,79 (*)
f) residui propri a tutto il 31.12.2002	136,43
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2002

a) autorizzazione nel 2002:	52,52
b) impegni assunti nel 2002:	141,45
c) pagamenti effettuati nel 2002	5,02
d) economie nel 2002	
e) residui di stanziamento nel 2002	14,79
f) residui propri nel 2002	136,43
g) perenzioni nel 2002	
h)	

Esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	14,79 (residui di stanziamento 2002)
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	

(\*) al netto della decurtazione 20% residui di stanziamento



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
UNIVERSITÀ E RICERCA

**CAP. 8947****Legge n. 388 del 23.12.2000, art. 104****“Fondo per gli investimenti alla ricerca di base”**

L'art.104 della legge finanziaria 2001 (388/2000) ha istituito il fondo per gli investimenti della ricerca di base (F.I.R.B.) e ne ha previsto il finanziamento per gli anni dal 2001 al 2003.

Attraverso il FIRB il Governo ha voluto realizzare interventi di sostegno in settori di grande rilevanza scientifica, con ricadute nel medio-lungo periodo e che prevedono azioni congiunte tra mondo scientifico e imprese. I progetti presentati e selezionati, infatti, si sono caratterizzati per la loro capacità di aggregare competenze diverse con particolare riferimento al mondo dell'industria che ha saputo trovare, nel FIRB, le occasioni per poter interagire con il mondo scientifico in un settore, quale quello della ricerca di base, negli ultimi tempi rimasto ai margini delle strategie industriali di ricerca..

Con il FIRB si è anche data l'opportunità di favorire l'inserimento strutturale di 900 giovani ricercatori nonché di ricercatori di chiara fama internazionale; contribuendo in tal modo al ringiovanimento e al rafforzamento qualitativo del settore.

A seguito dell'approvazione da parte del CIPE (21 dicembre 2000) del Programma Nazionale di Ricerca (P.N.R.) che, rappresenta il fondamentale documento programmatico per l'azione di governo nel settore della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il D.P.C.M. del 25 gennaio 2001, nello stabilire i criteri di utilizzo dei proventi della vendita delle licenze UMTS ha previsto l'assegnazione al FIRB della somma complessiva di 730 miliardi di lire da ripartire per il finanziamento di specifiche iniziative messe a bando dal Ministero nel mese di agosto 2001 a seguito della definizione delle relative procedure di accesso e selezione.

Anche a causa del notevole numero delle domande pervenute, non è stato possibile impegnare lo stanziamento definitivo del capitolo entro il 31.12.2001 e ne è stata chiesta la conservazione in bilancio, in attesa del completamento delle procedure di selezione dei progetti finanziabili.

Purtroppo, in applicazione del D.P.C.M. del 20.3.2002 è stata effettuata la riduzione di 150 miliardi di lire dei residui di stanziamento risultanti al 31.12.2001, nonostante la destinazione in atto delle risorse stesse.

Questo, oltre a vanificare in parte il beneficio per il sistema ricerca derivante dai notevoli fondi assegnati “una tantum”, ha creato non poche difficoltà al Ministero che ha dovuto sospendere alcune iniziative quali quella relativa alle infrastrutture scientifiche ed ha dovuto ridurre le risorse in corso di assegnazione ai progetti positivamente selezionati dall'apposita commissione.

Nell'anno 2002 nessun rifinanziamento è stato previsto rispetto a quello autorizzato dalla legge istitutiva.

Nell'anno 2003, il rifinanziamento previsto in tab.D della L.F. è confluito con quello previsto dalla legge istitutiva per complessivi 115,49 milioni di euro è confluito nel “Fondo unico per gli investimenti ricerca” la cui procedura di riassegnazione ai competenti capitoli è in corso di perfezionamento.

Non è stato pertanto ancora possibile assumere impegni sul capitolo per i numerosi progetti già positivamente valutati dall'apposita commissione.

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## allegato relazioni - Capitolo 8947

Ministero:	MIUR -Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Segreteria Tecnica FAR
Capitolo amministrato	8947 "Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)"
Leggi di riferimento	L. 388/2000 art. 104 - legge finanziaria 2001
Modifiche intervenute nel 2002	nessuna
Autorizzazioni complessive	400,25 (ridotte a 322,78 per effetto dei tagli sui residui di stanziamento al 31/12/2001)

## Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	400,25
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	322,78
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	29,21
d) economie a tutto il 31.12.2002	77,47
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	293,57
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	-

## Situazione relativa al singolo anno

## esercizio 2002

a) autorizzazioni nel 2002	12,91
b) impegni assunti nel 2002	12,91
c) pagamenti effettuati nel 2002	29,21 (di cui 29,19 in c/residui)
d) economie nel 2002	0
e) residui propri nel 2002	12,88
f) residui di stanziamento nel 2002	0
g) perenzioni nel 2002	0

## esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi	vedi relazione
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	50,51
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	115,49
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	42,00

**CAP. 8932****“Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca”**

Va innanzi tutto premesso che dall'anno 2000 sono confluiti sul tale Capitolo gli stanziamenti di tutti i capitoli del Ministero che, a vario titolo e secondo specifiche normative, finanziano la ricerca applicata.

La notevole massa di residui presente sul capitolo deriva pertanto dai precedenti capitoli 7551 (Fondo speciale ricerca applicata), 7552 (Interventi nelle aree depresse) e 7507 (Contributo in conto interessi).

Nell'anno 2002 il fondo è stato alimentato dalle seguenti leggi:

- **D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 (già L. 1089/68)**

Il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 recante “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” rivede ed amplia gli interventi previsti a supporto della ricerca applicata e, all'art.5, così come sostituito dalla lett.c dell'art. 105 della L. 23.12.2000 n. 388, ha previsto la istituzione del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), quale fondo di rotazione gestito direttamente dal Ministero, in sostituzione del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata a suo tempo istituito dalla Legge 1089/6 con gestione in capo all'Istituto Mobiliare Italiano (IMI).

Di fatto il primo dei decreti applicativi del D.Lgs. 297/99, è entrato in vigore soltanto all'inizio dell'anno 2001. In conseguenza della notevole mole di domande pervenute a valere sulla precedente normativa, la scarsità delle risorse a disposizione non ha consentito nel corso del 2002, l'assegnazione di risorse ai nuovi progetti il cui iter di valutazione si è chiuso favorevolmente, ad eccezione degli interventi c.d. “automatici”. Sul Fondo sono stati pertanto gestiti anche gli strumenti di intervento contemplati dalla precedente normativa.

**Segue Cap. 8932**

Il rifinanziamento del D.Lgs. 297/99 è stato assicurato per l'anno 2002 dai seguenti provvedimenti:

- Legge 448 del 28.12.2001 (Tab.D L.F.) per 25,823 milioni di EURO
- Legge 30872000 (Sgravi fiscali art. 108 comma 7) per 46,481 milioni di EURO per ciascuno degli anni 2002 e 2003
- Legge 463/2002 (Differimento di termini art. 8-nonies) per 19,109 milioni di EURO per il 2002 e per 20.658 milioni di EURO per l'anno 2003
- Delibera CIPE 36/2002 che prevede un finanziamento complessivo per il triennio 2002/2004 di 232,407 milioni di EURO.

Al fondo, che viene annualmente ripartito tra i vari strumenti di intervento previsti in materia di ricerca applicata, affluiscono, oltre agli stanziamenti iscritti in bilancio, i rientri dei crediti agevolati concessi (capitale ed interessi) nonché le

somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul fondo stesso (economie di gestione, minori utilizzi ecc.)

Va al riguardo sottolineato come il progressivo assottigliarsi delle risorse finanziarie annualmente destinate alla ricerca applicata a fronte di una crescente richiesta proveniente in massima parte dalle PMI, penalizza le prospettive di crescita del Paese con particolare riferimento alle aree depresse. Infatti le risorse per tali aree assegnate con la predetta delibera CIPE (alla quale però non è seguito l'effettivo incremento del capitolo previsto per l'anno in esame), sono destinate **esclusivamente alle aree dell'obiettivo 1.**

Si segnala infine che non è ancora stato possibile assumere impegni sulla competenza del corrente anno in quanto il capitolo è "congelato" in attesa della emanazione del decreto interministeriale da adottare in applicazione dell'art. 72, comma 2 della Legge 27.12.2002 n. 289 che detta nuove regole sugli incentivi alle imprese nonché della conseguente scissione del capitolo stesso ai sensi dell'art. 93 della stessa Legge Finanziaria 2003.

Parte degli stanziamenti previsti per il 2003 sono peraltro confluiti nel "Fondo unico per gli investimenti ricerca" la cui procedura di riassegnazione ai competenti capitoli è in corso di perfezionamento.

## allegato relazioni - Capitolo 8932

Ministero:	MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Segreteria Tecnica FAR
Capitolo amministrato	8932 "Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca"
Leggi di riferimento	L. 208/98 (art. 1) - D.L.gs. 297/99 (art. 5)
Modifiche intervenute nel 2002	nessuna
Autorizzazioni complessive	7.048,67

## Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	8.985,38
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	8.975,86
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	6.419,73
d) economie a tutto il 31.12.2002	9,52
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	1.935,35
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	620,78

## Situazione relativa al singolo anno

## esercizio 2002

a) autorizzazioni nel 2002	427,11
b) impegni assunti nel 2002	427,11
c) pagamenti effettuati nel 2002	304,81 (di cui residui 297,41)
d) economie nel 2002	0
e) residui propri, nel 2002	419,80
f) residui di stanziamento nel 2002	0
g) perenzioni nel 2002	100,90

## esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi	vedi relazione
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	256,79
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	427,11
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	362,21

**CAP. 8921****Legge n. 266 del 7 agosto 1997, art.5 comma 3****“Contributo dello Stato per la prosecuzione del programma nazionale di ricerche in Antartide”**

Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (di seguito PNRA), già finanziato dalla Legge 380/91 scaduta nell'anno 1997, è stato rifinanziato dalla L. 266/97 al fine di assicurare la prosecuzione del programma e la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide adottato a Washington il 1° dicembre 1959.

Tale programma, mette l'Italia, insieme agli altri partner internazionali partecipanti al trattato, in una posizione privilegiata per lo studio di fenomeni di rilevante interesse quali quello dei cambiamenti climatici del pianeta.

Nel febbraio 2002, con Decreto Ministeriale emanato in applicazione dell'art. 5 comma 3 della predetta L. 266/97, come da ultimo modificata dall'art.104 della L.F. 2001, sono stati rideterminati i soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA, le strutture operative, i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento.

In particolare è stata prevista la costituzione di un consorzio formato dai principali enti pubblici di ricerca coinvolti nelle attività di ricerca.

In attesa della costituzione del consorzio, avvenuta nell'anno 2003, per consentire il normale svolgimento della campagna antartica 2002-2003 le funzioni di soggetto attuatore sono rimaste in capo all'ENEA.

## allegato relazioni - Capitolo 8921

Ministero:	MIUR -Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Segreteria Tecnica FAR
Capitolo amministrato	8921 "Contributo dello Stato per la prosecuzione del programma nazionale di ricerche in Antartide"
Leggi di riferimento	L. 266/97 "interventi urgenti per l'economia" art. 5 comma 3
Modifiche intervenute nel 2002	
Autorizzazioni complessive	

## Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	121,37
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	121,37
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	91,67
d) economie a tutto il 31.12.2002	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	29,70
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	0

## Situazione relativa al singolo anno

## esercizio 2002

a) autorizzazioni nel 2002	28,41
b) impegni assunti nel 2002	28,41
c) pagamenti effettuati nel 2002	28,41 (tutto in c/residui)
d) economie nel 2002	0
e) residui propri nel 2002	28,41
f) residui di stanziamento nel 2002	0
g) perenzioni nel 2002	0

## esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi	vedi appunto (cap 9000)
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	28,41
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	40,41



**CAP. 8920****D.L. 13 settembre 1996, n.475, convertito in Legge 5 novembre 1996, n.573****Contributo all'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN)**

Il D.L. 13 settembre 1996, n.475, convertito con modifiche in Legge 5 novembre 1996, n.573, prevede per il 1999 un finanziamento in favore dell'INFN di 15 miliardi.

Con provvedimenti successivi è stato assicurato il rifinanziamento di tale intervento sino all'anno 2002 a seguito del processo di riforma degli enti di ricerca avviato dal D,Lgs. 204/98, e della confluenza in unico capitolo dei finanziamenti ministeriali in favore degli stessi enti .

## allegato relazioni - Capitolo 8920

Ministero:	MIUR -Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Segreteria Tecnica FAR
Capitolo amministrato	8920 "Contributo all'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia"
Leggi di riferimento	D.L. 475/96 conv. L. 573/96 misure urgenti per università
Modifiche intervenute nel 2002	ultimo anno di finanziamento
Autorizzazioni complessive	

## Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	142,44
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	142,44
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	0
d) economie a tutto il 31.12.2002	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	0

## Situazione relativa al singolo anno

	<b>esercizio 2002</b>	
a) autorizzazioni nel 2002		12,91
b) impegni assunti nel 2002		12,91
c) pagamenti effettuati nel 2002		0
d) economie nel 2002		0
e) residui propri nel 2002		0
f) residui di stanziamento nel 2002		0
g) perenzioni nel 2002		0
	<b>esercizio 2003</b>	<b>(capitolo non rifinanziato)</b>
a) impegni assunti nei primi sei mesi		0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi		2,50
c) impegni previsti per i successivi sei mesi		0
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi		

**CAP. 8917****Legge n. 95 del 29 marzo 1995 art. 3****Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 51, comma 9**

**“Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico ed attivazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica e tecnologica “**

Ai sensi delle predette norme sono stati annualmente trasferiti dagli stanziamenti dei capitoli relativi agli Enti di Ricerca e al Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, importi non superiori al 5% degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero, per la formazione di un fondo per l'attivazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica prima e di un fondo speciale per i progetti strategici poi.

In particolare, per quanto si riferisce ai fondi trasferiti ai sensi della L.95/95, pari a complessive € 123.451.533,10 sono stati assunti impegni pari a € 108.361.437,20 per l'attivazione di quattro accordi di programma con i maggiori enti pubblici di ricerca, con una economia di € 15.090.095,91.

Sui fondi trasferiti ai sensi della L. 449/97 ammontanti a € 90.990.872,66 sono stati invece assunti impegni per € 83.516.966,90 con una economia di € 7.473.906,02.

Va al riguardo segnalato che le rimodulazioni temporali dei progetti finanziati richieste dagli Enti beneficiari rallentano la capacità di spesa sul capitolo il cui stanziamento complessivo comprende, oltre agli stanziamenti previsti dalle predette Leggi 95/95 e 449/97, anche 50 miliardi relativi all'accordo di programma MURST/ENEA stipulato il 15.12.93 ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 168/89, e 30 miliardi relativi allo stanziamento complessivamente previsto dall'art. 2 comma 10 della Legge 664/94 (progetto IGNITOR) per una somma complessiva di € 249.665.799,19.

Va al riguardo segnalato che all'importo di € 16.237.921,37, caduto in perenzione amministrativa a causa dei ritardi “fisiologici” delle spese, va aggiunto l'importo di € 12.238.528,60 poiché a seguito del “decreto tagliaspese “ che ha azzerato la cassa, in chiusura di esercizio sono stati restituiti dall'Ufficio centrale di bilancio titoli di spesa emessi sui residui 1995.